

Prot. n. 29.25/A Inoltrata a mezzo posta elettronica Palermo, 9 marzo '25

Al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia dott. Maurizio VENEZIANO PALERMO

E, per conoscenza:

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse dott. Massimo PARISI

ROMA

Al Direttore dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

Al Direttore della Divisione I^a – Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria - PRAP della Sicilia dott. Emiliano GUARDI'

PALERMO

Alla Direttrice Casa Circondariale i.m. dott.ssa Marilena LO FARO

CALTANISSETTA

Alla Segretaria di Presidenza USPP dott. Giuseppe MORETTI

ROMA

Al Vice Segretario Regionale USPP dott. Alessandro MIRAGLIA

CALTANISSETTA

Alla Segreteria Provinciale USPP

CALTANISSETTA

Alla Segreteria Locale USPP

SEDE

Oggetto: Ulteriore richiesta di visita ai fini dell'idoneità al servizio personale Polizia Penitenziaria – Assistente Capo Coord. M.S. - Richiesta intervento per presunto eccesso di potere

Egregio Sig. Provveditore,

con nota recante prot. n. 124.24/A del 21.10.2024 di questa segreteria regionale si era ritenuto opportuno invitarLa a dirimere una controversia in ragione di riferiti fatti occorsi che in questa sede si riassumono.

La Federazione sindacale con nota recante prot. n. 124.24/A del 21.10.2024 di questa segreteria regionale aveva segnalato gravi violazioni della privacy e un possibile eccesso di potere da parte della Direzione della C.C. di Caltanissetta nei confronti di un Assistente Capo Coord. (M.S.), in luogo di richiedere l'intervento della garante delle privacy, già riconosciuto parzialmente inidoneo al servizio a seguito di un incidente stradale dipendente da causa di servizio.

L'Assistente M.S., dopo aver comunicato cinque giorni di malattia, è stato convocato per una visita medica d'idoneità presso il medico del Corpo senza una giustificazione normativa valida, nonostante il suo stato fosse già stato esaminato e certificato da autorità competenti come la C.M.O. di Messina, il Comitato di Verifica per le cause di servizio e la Direzione Generale del Personale. Inoltre, il dipendente aveva recentemente depositato documentazione attestante il riconoscimento di un'invalidità civile del 67% (non soggetta a revisione) e il possesso del contrassegno per disabili, con relativa richiesta di riserva di parcheggio



all'interno della struttura penitenziaria. La Direzione, in presunta violazione della privacy, ha trasmesso dette informazioni sanitarie personali senza giustificato motivo, chiedendo una nuova valutazione medica sull'idoneità al servizio, compresi aspetti relativi alla guida di veicoli amministrativi e all'uso dell'arma di servizio.

Questa Organizzazione sindacale ha contestato tale operato in quanto in contrasto con la normativa vigente e con precedenti disposizioni ufficiali e sovraordinate che riconoscono l'esenzione dalle visite fiscali per i dipendenti con invalidità accertata. Si era inoltre evidenziato un atteggiamento ostile da parte della Direzione nei confronti dell'associato, atteggiamento che avrebbe potuto configurarsi come una condotta vessatoria. Per tale motivo, si era richiesto il Suo arbitrato. In virtù di questi elementi, si era anche chiesto alla S.V. Ill.ma di avviare un'indagine sulla vicenda per verificare eventuali abusi e garantire il rispetto dei diritti del lavoratore. Tuttavia, presumibilmente a causa di un eccessivo carico di attività amministrativa, la decisione è stata quella di delegare la stessa Direzione a riscontrare le ragioni della rivendicazione, vedasi nota prot. n. 9817 Seg.PP Tit. 10 Fasc. S del 25.11.2024. Nonostante le spiegazioni unilaterali fornite in tale circostanza non abbiano chiarito appieno le ragioni della vertenza, si è scelto di non insistere ulteriormente in quanto il dipendente aveva deciso di soprassedere, a seguito dei chiarimenti intercorsi con il Direttore titolare della struttura.

Dopo aver riassunto i precedenti fatti, il medesimo appartenente, in data 5 febbraio 2025, ha presentato istanza per fruire del congedo straordinario per cure, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 119/2011, in quanto riconosciuto dalla competente commissione dell'INPS di Caltanissetta invalido civile al 67%, nonché affetto da handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992.

Tuttavia, con nota n. 1539 del 24 febbraio 2025, il Direttore i.m. ha rigettato la richiesta, sostenendo che il richiamo normativo di cui si è fatto menzione non sarebbe applicabile al personale delle forze di polizia. Si evidenzia, tuttavia, che tale provvedimento è stato emesso senza che fosse previamente notificato al dipendente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale avrebbe dovuto essere messo a conoscenza dei motivi ostativi alla concessione del beneficio richiesto, al fine di consentirgli di presentare le proprie osservazioni.

La decisione, ritenuta discutibile, è stata impugnata dal dipendente, il quale ha altresì coinvolto il proprio legale al fine di avvalersi delle tutele previste dalla normativa vigente, in attesa del pronunciamento della S.V. Ill.ma sull'impugnato provvedimento. Tale azione è stata intrapresa al fine di consentire al dipendente di fruire delle cure necessarie per contrastare la sua condizione fisica, in quanto, a seguito dell'incidente, lo stesso ha riportato fratture multiple e significative disfunzioni agli organi e al corpo, continuando, tuttavia, a garantire una presenza costante e di elevato livello sul luogo di lavoro, nel rispetto delle esigenze del servizio.

Ancora una volta, e in modo difficilmente comprensibile, è stata adottata la decisione di sottoporre l'Assistente Capo Coord. M.S. a un ulteriore e umiliante controllo presso il medico del Corpo, senza giustificazione alcuna rispetto alle condizioni già verificate nel precedente accertamento effettuato lo scorso 11 settembre. In tal senso, non è dato comprendere le ragioni per le quali sia stata richiesta e successivamente effettuata, in data 4 marzo 2025, una nuova prestazione di medicina legale, se l'Amministrazione era già consapevole delle buone condizioni di salute del dipendente, il quale era stato autorizzato a utilizzare un idoneo mezzo di trasporto, da lui stesso condotto, per raggiungere il luogo in cui si è svolto l'accertamento.

In attesa di acquisire ulteriori elementi utili a definire la cornice normativa di riferimento, considerato che l'appartenente al Corpo ha formalmente richiesto l'accesso agli atti al fine di acquisire l'intero fascicolo personale, si chiede alla S.V. Ill.ma di intervenire e definire eventuali responsabilità in merito ai fatti occorsi presso la suddetta sede di servizio. A tale riguardo, si segnala che, da parte del personale in servizio, è stata giustamente rivendicata l'adozione di un diverso comportamento amministrativo, rispetto a casi analoghi ma caratterizzati da posizioni geografiche differenti. In particolare, si richiama l'art. 32 della Costituzione Italiana, che sancisce il diritto alla salute, e l'art. 7 del d.lgs. 119/2011, il quale prevede che i dipendenti pubblici abbiano diritto a fruire di congedi straordinari per motivi di salute, con l'obiettivo di tutelare la salute del lavoratore e garantirgli l'accesso a cure adeguate, nel rispetto dei diritti costituzionali e delle normative di settore.



Se da un lato le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sicurezza e la stessa Amministrazione si sono pubblicamente compiaciute per l'importante e indispensabile contributo offerto nei confronti di chi, sfortunatamente, subisce gravi incidenti nell'espletamento del proprio dovere, non è assolutamente accettabile che, nella parte più remota della nazione, si continuino a vivere e a manifestarsi determinate e ingiustificabili disparità di trattamento nei confronti del personale. In particolare, è intollerabile che tale disparità si verifichi proprio nei confronti di chi, purtroppo, fatica ad adattarsi a una nuova condizione di vita conseguente a un grave incidente, una condizione che è ben lontana da quella che viveva prima di subire il danno. La difficoltà di accettare una nuova realtà, diversa e difficile, non può e non deve essere un motivo per esporre i dipendenti a discriminazioni o ingiustizie, soprattutto quando si tratta di garantire loro il diritto di fruire delle cure necessarie e di essere trattati con la dignità e il rispetto che ogni lavoratore, soprattutto dopo un incidente grave, merita.

Va da sé che, alla luce del pregiudizio chiaramente manifestato nei confronti del dipendente, non si ritiene percorribile, né opportuno, un eventuale tentativo di interlocuzione con il direttore i.m. in quanto le circostanze attuali e le difficoltà esposte rendono evidente l'inadeguatezza di un tale confronto, che non sarebbe in grado di risolvere le problematiche emerse e potrebbe ulteriormente aggravare la situazione.

Pertanto, si ritiene necessario che sia la S.V. Ill.ma a farsi carico della risposta e della definizione della questione, al fine di garantire una risoluzione equa e tempestiva.

Distinti saluti

